

Dati informativi concernenti la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 46

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Gianluca Forcolin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 17 ottobre 2017, n. 34/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 27 ottobre 2017, dove ha acquisito il n. 292 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 30 novembre 2017;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Marino Finozzi, e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Claudio Sinigaglia, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 21 dicembre 2017, n. 44.

2. Relazione al Consiglio regionale

(Per la relazione si veda il testo della relazione alla legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017, pubblicata nello stesso Bollettino, *ndr*)

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 36 del decreto legislativo n. 118/2011 è il seguente:

“Art. 36 Principi generali in materia di finanza regionale

1. Il presente titolo disciplina i bilanci delle regioni ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.
2. La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.
3. Le regioni ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale (DEFER), predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione allegato al presente decreto. Il DEFER è approvato con una delibera del consiglio regionale. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, le regioni non sono tenute alla predisposizione del documento di economia e finanza regionale e adottano il documento di programmazione previsto dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento di economia e finanza regionale è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.
4. La regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ed è disciplinata dal principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al presente decreto.
5. Le regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 al presente decreto.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 27/2006, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 7 - Disposizioni di semplificazione gestionale in materia tributaria.

1. Al comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997” dopo la parola: “*importo*” sono aggiunte le seguenti: “*pagato indebitamente o*”.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 sono aggiunti i seguenti commi:
omissis

3. *Qualora, a seguito di accertamenti tributari, il contribuente sia tenuto al pagamento di somme a titolo di tributo, con o senza sanzione e interessi, può essere richiesta la rateizzazione del pagamento, anche cumulativa di più posizioni debitorie relative al medesimo tributo. Il pagamento rateizzato, con applicazione degli interessi moratori previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 “Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari”, è disposto qualora il contribuente, per il medesimo tributo oggetto della richiesta di rateizzazione, non abbia pendenti altri debiti, anche non ancora accertati o iscritti a ruolo. La rateizzazione può essere concessa fino ad un massimo di otto rate trimestrali.*

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 18 “Disposizioni in materia di gestione dei tributi regionali”, è inserito il seguente comma:

omissis

5. I crediti di importo non superiore ad euro 16,53 per tributi regionali, sanzioni amministrative e interessi, in essere alla data in vigore della presente legge, sono estinti e non si procede alla loro riscossione.

6. Non si procede parimenti al rimborso, qualora dovuto e non ancora estinto alla data di entrata in vigore della presente legge, per tributi regionali e relativi interessi di importo complessivo non superiore ad euro 16,53.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non si applicano all'imposta regionale sulle attività produttive e alla addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo n. 446/1997, e all'imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della regione di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 “Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario”.”.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 100 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 100 - Funzioni della Regione.

1. Fermo restando quanto disposto in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”, l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998, è disciplinato con le modalità indicate nei commi che seguono.

2. La Giunta svolge le seguenti funzioni:

- a) attività in materia di estimo navale, sulla base della vigente normativa statale;
- b) programmazione e pianificazione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti classificati di rilievo regionale o interregionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modifiche e integrazioni, nonché delle opere edilizie a servizio dell'attività dei medesimi, previo parere della competente commissione consiliare, utilizzando, per la progettazione ed esecuzione di tali interventi, anche il personale del soppresso servizio escavazione porti, trasferito ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998;
- c) gestione del servizio idroviario padano-veneto, sulla base di apposita convenzione con le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte, ai sensi della legge regionale 27 giugno 1997, n. 23 “Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Abrogazione delle leggi regionali 10 agosto 1979, n. 50 e 28 gennaio 1982, n. 7”;
- d) rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;
- e) rilascio di concessioni di beni [del demanio della navigazione interna,] del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia e da quelle di cui all'articolo 30, comma 5, lettera a). Sono escluse le aree demaniali individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995;
- f) escavazione del fondale dei porti, in mancanza delle autorità portuali;
- g) programmazione e coordinamento dei corsi di formazione professionale previsti dalla normativa vigente in materia di accesso all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

3. I provvedimenti di concessione di cui al comma 1, sono assoggettati alla tassa sulle concessioni regionali ai sensi della vigente normativa.

4. Il Consiglio regionale, nell'ambito del piano regionale dei trasporti, provvede alla programmazione degli interporti e delle intermodalità, con esclusione di quelli classificati di rilievo internazionale.

5. In materia di navigazione interna, fermo il richiamo alla normativa di cui al comma 1, si provvede ai sensi della vigente normativa.

6. La Giunta regionale relaziona annualmente alla competente commissione consiliare sulle attività di cui al comma 2.”.

4. Strutture di riferimento

Art. 1 Direzione bilancio e ragioneria

Art. 2 Direzione finanza e tributi

Artt. 3, 4 e 5 Direzione infrastrutture di trasporti e logistica